

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Tassazione del trust, cambio di rotta dopo 13 anni e oltre cento Cassazioni

Protezione del patrimonio

L'Agenzia ha accettato che l'imposta di donazione non si applica all'atto di dotazione

La circolare sarà operativa dopo il 30 settembre al termine della consultazione

Pagina a cura di
Angelo Busani

Se si toglie la questione della tassazione dell'atto di dotazione del trust, non c'è mai stato un altro caso, nella storia dell'imposta di registro e dell'imposta di donazione, nel quale siano occorse più di 100 decisioni della Cassazione, per "strappare" all'amministrazione finanziaria un documento che contenesse un'inversione di rotta rispetto a un suo precedente orientamento.

Con la pubblicazione, avvenuta l'11 agosto 2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 agosto), del documento di consultazione che, dopo la scadenza del 30 settembre prossimo, diventerà una circolare "vera e propria", il Fisco dunque ha preso atto, finalmente che non c'è più spazio per la sua originaria interpretazione, formulata all'indomani della reintroduzione, nel nostro ordinamento, dell'imposta di donazione (con il decreto legge 262/2006).

L'interpretazione iniziale

Nelle circolari dell'agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/

E del 22 gennaio 2008, l'atto di dotazione del trust era stato inteso come un presupposto di applicazione dell'imposta di donazione: l'argomento fondante di questo ragionamento era che, avendo il legislatore aggiunto (innovando rispetto alla normativa previgente) i "vincoli di destinazione", accanto alle donazioni, quali presupposti di applicazione dell'imposta di donazione, doveva allora discendersene che anche la dotazione del trust - il quale è, per così dire, il "principe" dei vincoli di destinazione - avrebbe dovuto essere percorsa con l'imposta di donazione.

La Cassazione in un primo tempo aderì a questo orientamento, con le ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e con la sentenza 4482/2016, con ciò sconfessando l'opinione (sostenuta nella maggioritaria giurisprudenza di merito e dalla dominante dottrina) secondo cui l'incremento patrimoniale che il trustee ottiene con l'atto di dotazione del trust non avrebbe dovuto ricevere tassazione per la ragione che si tratta di un incremento non definitivo, ma transitorio, in quanto strumentale all'attuazione del programma delineato dal disponente nell'atto istitutivo del trust.

Quest'ultima tesi fece bensì un timido capolino in Cassazione (nella sentenza 21614/1016) ma senza riuscire nemmeno a scalfire l'orientamento espresso in precedenza, poiché la giurisprudenza di legittimità solo nel 2018 compì un parziale dietro-front; con la sentenza 13626/2018 e le ordinanze 31445/2018 e 734/2019 si ammise infatti che non avrebbe dovuto applicarsi l'imposta di donazione solo al trust autodichiarato (quello nel quale il disponente si auto-nomi-

IL QUADRO

La tassazione in entrata

Secondo le circolari varate dalle Entrate nel 2007-2008 l'atto di dotazione del trust è un presupposto di applicazione dell'imposta di donazione poiché il legislatore con il DL 262/2006 ha aggiunto i "vincoli di destinazione", accanto alle donazioni come presupposto di applicazione dell'imposta di donazione

La tassazione in uscita

Dal 2019 la Cassazione ha affermato che l'atto di dotazione del trust non va tassato con l'imposta di donazione poiché non è una manifestazione di capacità contributiva: la legge va interpretata nel senso che l'imposta di donazione va applicata solo quando l'attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio

I pagamenti già effettuati

La circolare dell'Agenzia dell'11 agosto non chiarisce cosa succede nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato il pagamento "in entrata". Va evitato che tale versamento sia considerato un acconto di quanto dovuto "in uscita" o peggio non impedisca l'applicazione della tassazione piena alla cessazione del trust

na quale trustee) e al trust traslativo con attribuzione transitoria al trustee (si pensi al trust liquidatorio, istituito al fine di gestire le spettanze creditorie verso un soggetto indebitato), restando invece applicabile l'imposta di donazione ad ogni altro tipo di trust (e così, ad esempio, ai trust di passaggio generazionale). L'agenzia delle Entrate comunque non battè ciglio e continuò con la tassazione di qualsiasi atto di dotazione del trust.

L'inversione di rotta

Si è giunti così alla terza e decisiva "fase" della giurisprudenza di Cassazione, che ebbe inizio con la sentenza 1131 del gennaio 2019 nella quale l'atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust venne dichiarato non tassabile con l'imposta di donazione, in quanto si intese non più considerarlo in termini di manifestazione di capacità contributiva: quando la legge sull'imposta di donazione menziona i vincoli di destinazione, si deve leggere la norma nel senso di applicare l'imposta di donazione non in ogni caso, ma solo nel caso in cui l'attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio di un dato soggetto.

Di lì in avanti, fino ai giorni nostri, una travolgente valanga di pronunce di Cassazione pressoché tutte eguali, ad iniziare dalla prima decina pubblicata nei mesi di giugno e di luglio del 2019 (le sentenze 15453, 15455, 15456, 16700, 16701, 16705, 19167, 19319 e 22754 e l'ordinanza 19310) ha dunque sospinto l'Agenzia a diramare il documento di consultazione che preannuncia il superamento delle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORREVA L'ANNO 1997

Il dossier dedicato dal Sole24ore nell'ottobre del 1997 al funzionamento dei trust, un istituto di origine anglosassone, radicato nei Paesi di

Common law, che aveva cominciato a diffondersi nel nostro Paese. Gli articoli approfondivano le caratteristiche dello strumento e le sue potenziali applicazioni

Chi si era adeguato alla linea del Fisco non deve pagare due volte

Il nodo da sciogliere

Il versamento in entrata non va considerato un acconto di quello in uscita

Se il documento di consultazione dell'11 agosto 2021 è senz'altro assai significativo perché certifica la svolta dell'agenzia delle Entrate rispetto al suo precedente orientamento, prestando finalmente ossequio a quanto affermato in una univoca massa di pronunce della Cassazione, non può però nascondersi che un'inevitabile insoddisfazione si prova, dopo aver letto le oltre 50 pagine di cui si compone, in quanto in esso non si rinviene alcun accenno a una rilevante serie di cospicui problemi i quali si originano dal cambiamento di interpretazione che l'agenzia delle Entrate ora opera rispetto a quanto da essa praticato per ben 15 anni, dal 2006 a oggi.

In particolare se, dunque, d'ora in poi, i trust si tasseranno non più "in entrata" (vale a dire, non più al momento della stipula dell'atto di dotazione, momento nel quale si imprime il vincolo del trust su un dato patrimonio) ma solo "in uscita", e cioè quando il trustee effettuerà le attribuzioni (a titolo gratuito) a coloro che sono qualificabili come beneficiari del trust, ai sensi del suo atto istitutivo, non è per nulla chiaro cosa succederà in quelle numerosissime situazioni nelle quali, in passato, un pagamento di imposta di donazione sia stato effettuato "in entrata": vuoi per spon-

taneo ossequio del contribuente all'interpretazione dell'agenzia delle Entrate in sede di auto-tassazione "principale", vuoi per acquiescenza a un avviso di liquidazione (di imposta principale "postuma" o di imposta complementare o suppletiva, a seconda dei casi), vuoi in dipendenza di un obbligo nascente da una delle tante decisioni di una corte di merito o di legittimità (di contenuto opposto a quello ora dominante in Cassazione).

In questi casi, verrebbe abbastanza spontaneo considerare "chiuse" queste situazioni; e cioè considerare che, essendosi il contribuente adeguato (spontaneamente o in ossequio a un provvedimento dell'amministrazione o di un giudice) alla tesi dell'Agenzia, secondo la quale il trust era da tassare "in entrata" e non "in uscita", ora non ci sia più materia per una tassazione "in uscita" (pur se questa "uscita" dal trust avvenga in un'epoca nella quale il Fisco ha cambiato opinione), in conseguenza, appunto, dell'avvenuta applicazione della tassazione "in entrata".

Sarebbe insomma abbastanza strano che il pagamento effettuato "in entrata" (che era un pagamento considerato come definitivo dall'Agenzia, quando venne corrisposto, senza che più nulla fosse poi dovuto "in uscita") si debba considerare ora come un acconto di quel che sarà dovuto "in uscita" o, peggio, si debba considerare come un episodio irrilevante, tale da non impedire l'applicazione di una tassazione piena quando il trust cesserà con l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio in trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SONO GRATIS.

PROVALI SUBITO!



Prova gratuitamente per 28 giorni uno dei 3 periodici professionali del Gruppo 24 ORE.



Inquadra il QR Code o vai su:
ilsole24ore.com/28giornisummer
e prova una delle riviste professionali a tua scelta.
Approfittane subito!



La Settimana Fiscale



Guida al Lavoro



Consulente Immobiliare